



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Interdizione e inabilitazione: come funzionano. Presupposti e procedimento

Autore: Redazione | 22/11/2013



In caso di menomazione psichica e, in particolare, di grave infermità mentale abituale o di parziale incapacità il giudice pronuncia rispettivamente un provvedimento di interdizione o di inabilitazione.

I procedimenti di **interdizione** e di **inabilitazione** sono volti ad accertare la sussistenza dello stato di **menomazione psichica** del soggetto (più grave nel

caso di interdizione, più lieve nel caso di inabilitazione), al fine di tutelarlo attraverso un provvedimento che ne limiti totalmente o parzialmente la capacità di agire.

Entrambi i giudizi sono caratterizzati dall'**assenza di contenziosità** (cosiddetta "volontaria giurisdizione") e sono diretti alla costituzione dello stato di **interdetto** o **inabilitato**.

Tali procedimenti si articolano in due fasi:

- una preliminare, costituita dall'adozione dei **provvedimenti urgenti** da parte del presidente,
- una davanti al giudice istruttore che **emette il provvedimento di nomina**, rispettivamente, del tutore o del curatore (cosiddetta fase di merito a cognizione piena).

INTERDIZIONE

Quali sono le caratteristiche dell'interdizione?

Ai fini della pronuncia di interdizione è necessario che il soggetto versi in uno stato di **abituale infermità mentale** con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e che necessiti, di conseguenza, di una persona appositamente incaricata a **rappresentarlo** nel compimento di tutti gli atti giuridici.

L'**abitualità** della patologia non è esclusa dal fatto che il soggetto presenti episodici intervalli di lucidità: ciò che rileva è che lo stato di incapacità, anche se discontinuo, sia duraturo nel tempo e che sia attuale, cioè presente e accertato al momento della pronuncia.

Chi può essere dichiarato interdetto?

L'interdizione può essere pronunciata nei confronti del **maggiorenne** o del **minore emancipato** che si trovino in condizioni di **abituale infermità di mente** tali da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi sia patrimoniali sia concernenti la loro sfera pubblica e privata.

La pronuncia di interdizione può essere rivolta anche nei confronti dell'incapace che abbia compiuto **17 anni**: in tal caso, produrrà effetto dal momento del raggiungimento della maggiore età.

La pronuncia di interdizione limita la **capacità di agire** del soggetto interdetto che viene equiparato al minore non emancipato. L'interdetto viene affidato alle cure di un **tutore** scelto dal giudice tutelare in base ad una valutazione sull'idoneità della persona a ricoprire l'incarico.

Che può fare il tutore?

Il tutore **rappresenta** l'incapace e svolge le seguenti attività:

- Atti di **ordinaria amministrazione** che può compiere liberamente e autonomamente;
- Atti di **straordinaria amministrazione** per il compimento dei quali necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare e, per gli atti più importanti, del tribunale su parere del giudice tutelare;
- **Cura** dell'interdetto: nello svolgimento di tale compito il tutore deve attenersi alle direttive impartite dal giudice tutelare vigilando sulla salute, sicurezza e pulizia dell'incapace;
- **Amministrazione del patrimonio** dell'interdetto con obbligo di rendiconto annuale al giudice tutelare.

Quando cessa la tutela?

La tutela cessa per i seguenti motivi:

- **Esonero**: se l'ufficio è diventato eccessivamente gravoso, il tutore può chiedere di essere esonerato e sostituito;
- **Rimozione**: avviene d'ufficio da parte del giudice tutelare quando il tutore si è reso colpevole di negligenza o ha abusato dei suoi poteri o si è dimostrato incapace di provvedervi o è divenuto immeritevole di ricoprire tale ruolo;
- **Decorso del tempo**: nessuno è tenuto a continuare la tutela per più di 10 anni ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Al momento della cessazione delle sue funzioni, il tutore deve presentare il **rendiconto finale** al pari dell'amministratore di sostegno.

INABILITAZIONE

Quali sono le caratteristiche dell'inabilitazione?

L'inabilitazione può essere chiesta nei confronti dei soggetti maggiori di età il cui stato **non** sia talmente grave da giustificare un provvedimento d'interdizione, ma che li renda **parzialmente incapaci** di intendere e di volere e, quindi, inidonei a provvedere ai propri interessi.

Lo stato degli inabilitati è equiparato a quello dei minori emancipati.

Se per l'interdizione viene nominato un curatore, nel caso dell'inabilitazione viene nominato un **curatore** degli interessi dell'inabile (v. dopo).

Chi può essere dichiarato inabile?

Possono essere dichiarati inabilitati i seguenti soggetti:

- **Gli infermi di mente** il cui stato non sia tanto grave da richiedere l'interdizione;
- I soggetti che compiono atti di **prodigalità**. La prodigalità non deve consistere nella semplice cattiva amministrazione del proprio patrimonio ma nella tendenza allo sperpero, per incapacità di apprezzare il valore del denaro, per frivolezza od ostentazione con una conseguente esposizione dell'inabilitando o della sua famiglia a gravi pregiudizi economici;
- Coloro che abusano abitualmente di **alcolici** o **stupefacenti**, esponendo se stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici;
- I **cechi** e i **sordomuti** dalla nascita o dalla prima infanzia che non hanno ricevuto un'adeguata educazione. È pacifico che tali soggetti, se hanno ricevuto una buona educazione e riescono a provvedere adeguatamente a se stessi nonostante la menomazione fisica, sono in possesso della piena capacità d'agire e non necessitano di alcuna forma di sostegno o tutela.

-

Che può fare il curatore?

Per quanto riguarda le attività del curatore, questo **non** si occupa della cura personale dell'inabilitato e **non** ne ha neppure la rappresentanza.

La sua primaria funzione è quella di **assistere** l'incapace nell'amministrazione dei suoi beni. In particolare, egli svolge un **controllo preventivo** sugli atti di **straordinaria amministrazione** per il compimento dei quali è necessario che l'inabilitato riceva un doppio consenso: del curatore ed anche del giudice tutelare.

È tuttavia, possibile che il giudice tutelare, con la sentenza che pronuncia l'inabilitazione o in successivi provvedimenti, possa autorizzare l'inabilitato a compiere alcuni **atti eccedenti l'ordinaria amministrazione** senza l'assistenza

del curatore.

Il curatore non è tenuto a redigere il rendiconto annuale dell'amministrazione dei beni dell'inabilitato.

Quando cessa la curatela?

La curatela può cessare per:

- rimozione dall'incarico,
- negligenza,
- inadempimento,
- abuso di potere
- decorso del tempo.

PROCEDIMENTO

La domanda di interdizione o inabilitazione va proposta con ricorso al tribunale del luogo dove l'interdicendo o l'inabilitando hanno la residenza o il domicilio effettivi.

Chi può presentare la domanda?

La domanda può essere presentata dal pubblico ministero o dai seguenti soggetti, questi ultimi però con l'assistenza obbligatoria del difensore:

- Il maggiorenne o il minore emancipato che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi;
- Il coniuge o la persona stabilmente convivente;

- I parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo;
- Il tutore o il curatore.

Fase presidenziale

Il presidente, se ritiene esistenti i presupposti per l'applicazione della misura di protezione, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e di tutte le altre persone, le cui informazioni ritenga utili.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati a cura del ricorrente e, entro il termine fissato nel decreto stesso, a tutti i soggetti interessati.

Il decreto deve, inoltre, essere comunicato al pubblico ministero che, entro 10 giorni, può proporre reclamo contro lo stesso.

Fase istruttoria

In questa fase, il giudice istruttore esamina il soggetto incapace e acquisisce tutte le informazioni necessarie al fine di valutare l'effettiva necessità di un provvedimento di interdizione o inabilitazione.

Nel caso in cui l'interdicendo o l'inabilitando, per legittimo impedimento, non possano presentarsi dinanzi al giudice, quest'ultimo può recarsi con il pubblico ministero nel luogo in cui si trovano per l'esame.

Il giudice procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, valuta le loro effettive condizioni fisiche e psichiche e può compiere le seguenti operazioni:

- Nominare un **consulente tecnico**;

- Disporre l'**audizione dei parenti** del beneficiario;
- Assumere le **informazioni** ritenute utili e necessarie all'indagine;
- Assumere i **provvedimenti urgenti**;
- Ordinare **accertamenti medici**.

Al fine di tutelare il soggetto incapace, il giudice può nominare, con decreto anche d'ufficio, un **tutore provvisorio** per l'interdicendo e un **curatore provvisorio** per l'inabilitando, ove sussistano ragioni di opportunità in tal senso.

Questi esercitano, seppur per un periodo di tempo limitato, le stesse funzioni rispettivamente del tutore e del curatore.

Decisione

Espletata l'istruttoria, la causa viene rimessa al collegio del tribunale ordinario del luogo di residenza o domicilio della persona nei cui confronti è proposta.

Il **procedimento** di interdizione o inabilitazione si conclude con una sentenza che può essere:

- di **interdizione o di inabilitazione**, se il giudice accoglie la domanda;
- di **rigetto**, quando il giudice non ritiene esistenti i presupposti della domanda;
- di **inabilitazione d'ufficio**, quando non ricorrono i presupposti per la pronuncia di interdizione;
- di trasmissione degli atti del giudizio al **giudice tutelare** affinché si pronunci sulla nomina dell'amministratore di sostegno.

Revoca

In qualsiasi momento, se sono **mutate le condizioni** che hanno giustificato il provvedimento di interdizione o inabilitazione, i soggetti legittimati a proporre la relativa istanza possono chiedere al giudice la revoca della sentenza.

Il procedimento segue le stesse norme stabilite per la pronuncia della sentenza.